

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

SENT. N° 208/13
del 13/02/2013
(decisa il
08/01/2013
Cron. 283
Rep. 306

in persona dei seguenti Magistrati:
Dottoressa Virginia Sangiuolo Presidente
Dottor Riccardo Realini Consigliere
Dottoressa Franca Maganza Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto Cause
in materia di
offerte pubbliche
di acquisto di
scambio di reddito
(O.P.A., O.P.S.-O.P.V.)

nel giudizio n. 1208/2008 R.G. promosso da **DELL'AMIC**
[redacted], [redacted] e [redacted]
quali eredi di [redacted] e [redacted],
rappresentati e difesi in virtù di deleghe a margine dell'atto di
appello dagli Avv.ti Vittorio Bovini del Foro di Massa-Carrara e
Miro Sorrentino del Foro di Genova con facoltà tra loro anche
disgiunte, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv.
Sorrentino in Genova, Via Assarotti 3/12

APPELLANTI

nei confronti di **INTESA SPA**
Banca [redacted] con sede in Torino, in persona del
suo procuratore Dott.ssa [redacted] (a ciò abilitata in virtù
di procura autenticata dal Notaio [redacted] di Milano il
16.5.2007), rappresentata e difesa per delega a margine della
comparsa di risposta del 19.12.2008 dagli Avv.ti [redacted]
[redacted] di Roma e [redacted] di Genova,
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. [redacted]
Genova, [redacted]

APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALMENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

MM

PER GLI APPELLANTI D'AMICO:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza n. 1078/2007 del Tribunale di Massa, accertata la violazione da parte di Banca [REDACTED] ora [REDACTED] delle regole di condotta degli intermediari finanziari, regole primarie e secondarie da considerarsi quali norme imperative, nonché la violazione delle norme di legge in materia, riconoscere e dichiarare la nullità ex art. 1418 C.C. dell'ordine di acquisto di obbligazioni argentine 9.1/4 n. 20083233 del 12.9.2000 e, per l'effetto, condannare [REDACTED] S.p.a. previa restituzione dei titoli alla stessa, alla restituzione integrale della somma di Euro 40.838,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

In via subordinata: ritenere e dichiarare l'annullabilità per vizio del consenso ex art. 1427 segg. C.C. dell'ordine di acquisto delle suddette obbligazioni argentine e, per l'effetto, condannare [REDACTED] S.p.a. previa restituzione dei titoli alla stessa, alla restituzione integrale della somma di Euro 40.838,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

In via ulteriormente subordinata: riconoscere e dichiarare il grave inadempimento di [REDACTED] S.p.a. per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi – prenegoziali e negoziali – del negozio di compravendita dei titoli di cui sopra e, per l'effetto, condannarla, previa restituzione dei titoli alla stessa, al risarcimento del danno patito dagli appellanti, equivalente alla somma investita di Euro 40.838,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.

Vinte in ogni caso le spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”

PER BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello principale proposto dai Sigg.ri [REDACTED], [REDACTED], e [REDACTED], in quanto assolutamente

infondato, in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la sentenza di primo grado e condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado, laddove è stata disposta la compensazione delle spese di lite; nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, e di riconoscimento di somme in favore degli appellanti, disporre la compensazione delle somme già incassate dalle originarie investitrici (anche con riferimento ai rendimenti cedolari, pari ad Euro 3.237,50) con l'importo eventualmente riconosciuto a controparte e, comunque, ridurre la richiesta di risarcimento danni ex art. 1227 comma II C.C. e riattribuire a [REDACTED] S.p.a. la titolarità delle obbligazioni argentine ex adverso originariamente acquistate, ovvero compensare il loro controvalore (pari, alla data del 13.1.2006, ad Euro 11.196) con quanto eventualmente riconosciuto a carico dell'esponente; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con citazione in appello notificata in data 26.9.2008, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], premesso di agire tutti e tre quali eredi legittimi di [REDACTED] e di [REDACTED] (entrambe decedute ab intestato, [REDACTED] il 22.5.2007 e [REDACTED] il 5.5.2008), impugnavano la sentenza n. 1078/2007 del Tribunale di Massa, che aveva respinto le domande formulate dalle loro danti causa nei confronti di [REDACTED] S.p.a., compensando fra le parti le spese processuali.

Gli appellanti lamentavano anzitutto che il Tribunale avesse erroneamente addebitato alle attrici [REDACTED] - intestatarie di un conto corrente e di un deposito titoli presso l'Agenzia di Massa di [REDACTED], poi divenuta [REDACTED], nei cui confronti esse avevano instaurato la presente causa con atto notificato il 9.2.2006 - la mancata prova del

possesso dei "bonds argentini" asseritamente acquistati presso la Banca il 12.9.2000 al prezzo di Euro 40.838,80. I tre evidenziavano come, nel ritenere ciò, il primo giudicante avesse ommesso di rilevare che, da un lato, le attrici si erano espressamente offerte, nelle conclusioni da esse rassegnate, di restituire i titoli acquistati nel settembre del 2000 alla Banca che glieli aveva ceduti, a fronte della restituzione a loro favore - per la quale esse insistevano - dell'importo all'epoca versato al momento della compravendita e che, d'altro lato, nessuna specifica contestazione lo stesso Istituto aveva mai avanzato sull'effettivo e perdurante possesso in capo alle controparti delle obbligazioni in oggetto: nessun dubbio avrebbe dovuto ragionevolmente sorgere sotto tale profilo, al contrario di quanto affermato nell'appellata sentenza.

Ci si doleva inoltre, nell'atto di gravame, degli errori in cui il Tribunale era incorso nell'interpretare ed applicare al caso di specie le norme sancite dagli artt. 21 comma I lettere e) ed f) e 23 del T.U.F. 58/1998 nonché dagli artt. 28 e 29 del Regolamento attuativo Consob del 1.º7.1998, e anche dell'erronea e fuorviante valutazione compiuta dal Tribunale adito dalle loro danti causa in relazione alle produzioni di queste ultime (e, segnatamente, in ordine al documento sub 1) nonché con riguardo alle risultanze emerse dalle espletate prove orali. Non correttamente era stato invero ritenuto ad esito del primo grado di giudizio, a dire degli eredi [REDACTED], che l'avvenuta consegna alla [REDACTED] e alla [REDACTED], in occasione della stipula il precedente 24.8.1999 del cd. contratto quadro di negoziazione di prodotti finanziari, del documento relativo alle informazioni generali sugli investimenti avesse esaurito gli specifici obblighi informativi che la Banca avrebbe invece dovuto assolvere anche all'atto di concludere con le due clienti la singola compravendita di titoli, in esecuzione del suddetto contratto quadro; in modo altrettanto ingiustificato si era inoltre attribuito rilievo decisivo nell'impugnata sentenza, per escludere ogni profilo di responsabilità negoziale di [REDACTED], alla deposizione dal teste da quest'ultima indotto, [REDACTED], sebbene questi avesse in realtà fatto presente di non essere

specificamente informato sull'operazione conclusa dalla Banca con la [REDACTED] e la [REDACTED] nel settembre 2000, alla cui conclusione non aveva in alcun modo partecipato e/o assistito. I [REDACTED] sottolineavano inoltre che, nonostante emergesse dalla documentazione prodotta che l'Istituto aveva definito la compravendita di bonds argentini - nella quale risultava essere confluita la quasi totalità dei risparmi delle due anziane acquirenti - come "inadeguata" al profilo delle medesime, nulla era stato loro chiarito circa le ragioni in base a siffatto giudizio di inidoneità dell'investimento era stato formulato: circostanza, quest'ultima, in presenza della quale non potevano mettersi in dubbio la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario ed il conseguente obbligo di risarcire alle clienti e, per esse, ai loro eredi, il danno economico causalmente riconducibile all'operazione, avendo le clienti visto pressoché azzerarsi il valore del loro investimento con la dichiarazione di "default" da parte del Governo emittente, sopravvenuta nel dicembre del 2001.

Tutto ciò esposto, chiedevano gli appellanti che, in riforma dell'impugnata sentenza, fossero accolte le loro conclusioni - vuoi la principale, vuoi le restanti, illustrate in gradato subordinate - come in epigrafe trascritte.

Ritualmente costituitasi, [REDACTED] S.p.a. (suceduta, a seguito di fusione per incorporazione, a [REDACTED] S.p.a.) resisteva al gravame avversario, eccepandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto; essa proponeva altresì appello incidentale, chiedendo a sua volta che la sentenza di prime cure venisse riformata con specifico riguardo alla compensazione delle spese processuali operata dal Tribunale e dalla Banca ritenuta ingiustificata, stante la completa soccombenza delle due acquirenti. Si insisteva perciò affinché venissero poste a carico di parte attrice, e quindi degli appellanti principali, le spese di entrambi i gradi della controversia.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, ed espletato l'incombente all'udienza del 5.7.2012, sulle rispettive domande e difese in epigrafe riportate la causa era trattenuta a

sentenza, e veniva infine decisa dopo la scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Deve anzitutto rilevarsi che, sebbene le doglianze degli appellanti si siano incentrate in modo pressoché esclusivo sulla mancata affermazione, nell'impugnata sentenza, dell'inadempimento grave in cui l'Istituto cedente (all'epoca, [REDACTED]) sarebbe incorso nel concludere con le loro danti causa la compravendita di bond argentini e sulla conseguente, ingiusta reiezione della domanda attrice volta ad ottenere, sul presupposto della ravvisabilità dei requisiti di cui agli artt. 1453-1455 C.C., la condanna della Banca alla restituzione della somma investita nell'operazione, il 12.9.2000, con contestuale restituzione alla stessa dei titoli in allora ceduti, nelle conclusioni formulate in via principale e in via immediatamente subordinata i [REDACTED] hanno anzitutto insistito affinché l'operazione "de qua" venisse dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1418 C.C., per avere l'intermediario finanziario violato gli obblighi derivatigli da nome imperative di legge, o venisse quantomeno annullata ai sensi degli artt. 1427 segg. C.C. per asserito vizio del consenso da parte delle acquirenti ad esse procurato dalla condotta omissiva e scorretta ex adverso tenuta in quell'occasione. Né l'una né l'altra domanda vanno tuttavia assecondate.

Quanto alla prima, sembra sufficiente ribadire che, anche nel caso in cui sia effettivamente addebitabile all'intermediario finanziario l'avvenuta violazione degli obblighi di informazione e diligenza posti a suo carico dagli artt. 21 segg. del T.U.F. 58/1998 e 28 segg. del Regolamento attuativo Consob del 1.º7.1998, non per questo potrebbe dichiararsi la nullità del contratto di negoziazione titoli, e/o di alcuna delle operazioni eseguite nel suo ambito: come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte nella sentenza 26725/2007, difetta invero una statuizione normativa specifica che consenta di pronunciare tale nullità, con la

conseguenza che l'effettivo rispetto o meno, da parte dell'intermediario finanziario, dei suoi obblighi di condotta nei confronti dell'investitore assume rilevanza sotto l'esclusivo profilo dell'adempimento di tali obbligazioni, con le conseguenze che da ciò discendono sul piano della risoluzione del contratto per inadempimento grave del soggetto negoziatore e della sua condanna al risarcimento dei danni provocati con una condotta contraria ai doveri di legge.

Quanto al profilo di annullabilità della compravendita di bonds argentini per asserito vizio del consenso cagionato dalla condotta omissiva e/o negligente della Banca venditrice, si osserva che nessun elemento di prova (ma, invero, nemmeno alcuna specifica deduzione) risulta articolato da chi ne era onerato, con particolare riguardo alla concreta sussistenza dei requisiti ai quali gli artt. 1427 segg. C.C. subordinano la richiesta pronuncia: l'operazione conclusa nel settembre del 2000 non può essere pertanto annullata per tale ragione.

Passando all'esame della domanda attorea avanzata in ulteriore subordine, e del cui rigetto da parte del primo Giudice gli appellanti si dolgono, si ricorda che essa mira ad ottenere - sul presupposto della concreta esistenza di un inadempimento grave imputabile all'intermediario finanziario per violazione dei suoi obblighi di condotta, e quindi dei requisiti ai quali gli artt. 1453 e 1455 C.C. subordinano la risoluzione del contratto - la condanna della Banca, oggi [redacted], al risarcimento del danno, costituito dalla perdita di valore del prodotto compravenduto a seguito del default del dicembre 2001, offrendo peraltro parte attrice e, in oggi, gli appellanti principali, la contestuale restituzione alla Banca dei titoli in allora acquistati dalle danti causa (la risoluzione della compravendita per inadempimento grave dell'intermediario finanziario non è stata fatta oggetto di esplicita richiesta attrice, ma essa risulta fondatamente desumibile dal complesso delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, e riprese dagli appellanti

[redacted]

MM

Deve anzitutto osservarsi che, come correttamente evidenziato nell'atto di gravame, nessun apprezzabile dubbio sussiste (al contrario di quanto sembra avere ritenuto il primo giudicante) sulla circostanza, nemmeno decisiva ai fini di causa, che le attrici e, per esse, i loro eredi, siano nel possesso dei bonds argentini acquistati per il controvalore di Euro 40.838,80. Detta circostanza è ragionevolmente desumibile dalla disponibilità espressamente e reiteratamente manifestata dalle acquirenti, e poi dai loro eredi nella presente fase, a restituire alla Banca tali titoli; al di là di ciò, rilievo determinante assume comunque l'assenza di tempestive contestazioni svolte al riguardo dall'Istituto convenuto, con la conseguenza che la circostanza deve ritenersi pacifica, ai sensi dell'art.10 comma II bis del D.Lgs. 5/2003 che regolava, all'epoca dell'instaurazione della controversia, il cd. "rito societario" (in aggiunta a siffatte pur dirimenti considerazioni, si ricorda che proprio l'odierna appellata [redacted] ribadisce, a pag. 37 della sua comparsa di costituzione e risposta dell'11/19.12.2008, che in caso di accoglimento del gravame avversario, la "Corte non potrà esimersi dal disporre la restituzione dei titoli in parola alla banca o, comunque, riconoscere alla stessa il relativo controvalore").

Tanto chiarito, sono fondate le doglianze degli appellanti principali in ordine agli errori rilevabili nella valutazione del Tribunale avente ad oggetto la condotta tenuta da [redacted] in occasione della compravendita dei titoli: non può infatti condividersi quanto si legge a pag. 3 dell'impugnata sentenza, là dove il primo giudicante reputa che la Banca assolse ai suoi doveri di legge stipulando con la [redacted] e la [redacted], in data 24.8.1999, il contratto quadro per la negoziazione di strumenti finanziari nel rispetto della forma prevista ad substantiam dall'art. 23 del T.U.F., e con "allegata l'informativa di cui all'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 con l'indicazione specifica della media propensione al rischio sottoscritta dalle due investitrici". L'obbligo di informare dettagliatamente le clienti delle specifiche caratteristiche e del livello di rischio del titolo

sussisteva, al contrario, anche con riguardo alla specifica operazione che le stesse si accingevano a compiere nel settembre dell'anno successivo: tale obbligo assumeva anzi, nel caso concreto, connotati di particolare pregnanza, ove si rammenti che, a quanto si evince dalla lettura del modulo d'ordine sottoscritto dall'operatore bancario e dalla [REDACTED] il 12.9.2000, la compravendita di titoli Argentina venne espressamente definita dall'Istituto quale "operazione non adeguata" alle acquirenti (doc. 1 di parte attrice), ma nessuna chiara ed esauriente spiegazione risulta essere stata loro fornita sulle specifiche ragioni, oggettive e/o soggettive, che avevano indotto Banca [REDACTED] a formulare siffatto giudizio di inadeguatezza. Nè può dirsi essere stato assolto dalla Banca l'onere probatorio su di essa incombente, con specifico riguardo al suo obbligo informativo e di correttezza (tanto più consistente nel caso di operazione ritenuta inadeguata alle clienti) grazie alla deposizione resa in primo grado dal teste da essa indicato, [REDACTED], all'epoca dei fatti dipendente di Banca [REDACTED]. Il teste ha infatti descritto la prassi che egli era solito osservare, nel caso in cui l'acquirente si fosse orientato verso un "investimento con maggiore tasso, rispetto a quello di mercato", e riferisce di avere "sempre manifestato ai clienti la rischiosità dell'investimento che deriva da cambio, emittente, tassi ecc." (verbale di udienza del 22.2.2007); nulla di specifico il [REDACTED] afferma tuttavia di ricordare con particolare riguardo alla compravendita realizzata il 12.9.2000 con le due clienti ora decedute. Egli sostiene di non ricordare neppure "se le Sigg.re [REDACTED] e [REDACTED] hanno richiesto in primis l'acquisto dei bonds argentini", sebbene sia stato documentato dalle attrici che per poter disporre della somma necessaria all'acquisto esse vendettero titoli ben più "tranquilli" da loro posseduti, e cioè 40.000 obbligazioni CCT (il che induce a buon diritto a presumere che l'operazione effettivamente realizzata sia stata loro prospettata come particolarmente vantaggiosa).

La mancata osservanza da parte del cedente degli obblighi di fornire al cliente ogni utile informazione sul prodotto destinato ad

essere compravenduto, e di comportarsi secondo buona fede e correttezza (tanto più, lo si ripete, in presenza di una valutazione di "inadeguatezza", alla quale non fecero seguito i necessari e doverosi chiarimenti) costituisce dunque un inadempimento grave, idoneo a giustificare la risoluzione della compravendita e condanna della Banca a risarcire agli eredi delle due clienti il danno così provocato (danno che, concretizzatosi nella perdita di valore dell'investimento contestuale al default del dicembre 2001, è causalmente riferibile alla condotta inadempiente dell'Istituto che negoziò i titoli), e quindi a pagare loro la somma di Euro 40.838,80 con interessi legali dalla domanda al saldo. I [redacted] dovranno a loro volta restituire alla Banca i titoli che vennero ceduti alle loro danti causa il 12.9.2000, mentre non può essere assecondata l'ulteriore richiesta di [redacted], volta ad ottenere la decurtazione dalla somma da versare alle controparti l'ammontare delle cedole percepite su detti titoli dalle acquirenti - da presumersi in buona fede - prima del default, a ciò ostando il principio di cui all'art. 2033 C.C.

Così riformata la sentenza del Tribunale di Massa, resta la pronuncia sulle spese, che vanno poste per entrambi i gradi di causa a carico di Banca [redacted], giacché soccombente (la doglianza di quest'ultima sulla compensazione delle spese operata dal primo Giudice risulta, all'evidenza, infondata); la relativa liquidazione è affidata al dispositivo che segue.


P.Q.M.

definitivamente decidendo, in riforma della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Massa il 16/27.11.2007, dichiara risolta per inadempimento grave della Banca cedente la compravendita di obbligazioni argentine conclusa con [redacted] e [redacted] il 12.9.2000; condanna pertanto Banca [redacted] a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli eredi delle acquirenti [redacted], [redacted] e [redacted], nelle rispettive quote di legge,


la somma di Euro 40.838,80 con interessi legali dalla domanda al saldo; condanna [redacted], [redacted] e [redacted] a restituire alla Banca appellata i suddetti titoli, acquistati dalla [redacted] e dalla [redacted] in data 12.9.2000. Condanna [redacted] S.p.a. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in complessivi Euro 5.700 e quanto alla presente fase, in complessivi Euro 6.200, il tutto oltre accessori di legge.

Genova, 8.1.2013

Il Presidente



Il Consigliere estensore



La minuta della presente sentenza è stata depositata in Cancelleria il 08/01/2013

CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Deposito in Cancelleria il 13 FEB 2013

IL CANCELLIERE
M. CHIAVONE
